



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Gianluigi Zulian ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. _____ promossa da:

con l'avv. F. Fabiani e l'avv.

- ATTORE -

contro

VENETO BANCA SCPA, con l'avv.

- CONVENUTO -

OGGETTO: Rapporti bancari.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28/5/2015 sulle seguenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis. in accoglimento della domanda dell'attore, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura trimestrale del conto e interessi usurari, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attore la somma di € 23.288,37, come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di C.T.U., ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)



I.V.A. e C.P.A. come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".

per parte convenuta:

"In via pregiudiziale di rito

Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, la carenza di interesse ad agire del sig. _____ titolare della impresa individuale denominata _____ in ordine alle domande fatte valere in giudizio nei confronti di Veneto Banca S.c.p.a.

Nel merito

In via preliminare

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dichiarasse sussistente in capo all'attore l'interesse ad agire, dichiararsi in ogni caso prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate da l _____ titolare della impresa individuale _____ per i titoli contestati attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. o, comunque, l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e, per l'effetto, respingersi in parte qua le domande ex adverso proposte.

In via principale

Rigettarsi le domande proposte dall'attore in quanto prescritte e comunque infondate.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi; con ogni conseguenza in ordine all'eventuale calcolo dell'importo chiesto in restituzione del _____ titolare della impresa individuale denominata _____

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria: come dal foglio di P.C. depositato all'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione notificato il 25/3/2011, _____ titolare della impresa individuale _____ ha convenuto in giudizio la VENETO BANCA S.C.P.A. - di seguito anche Banca - per ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla convenuta a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di spese fisse di chiusura periodica e per interessi usurari con riferimento al conto corrente _____ nel cui ambito



confluiva un'apertura di credito, acceso il 5/1/1993 ed estinto a saldo zero il 28/10/2004, condannandosi la Banca al pagamento in favore dell'attore di € 75.678,50 per i maggiori addebiti.

La Banca convenuta si costituiva con comparsa depositata in data 1/7/2011, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento procedura di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 nonché la carenza di interesse ad agire dell'attore, per essere qualificabile *sub specie* di adempimento di un'obbligazione naturale la corresponsione di somme in questa sede pretese, e contestando altresì, nel merito, gli assunti attorei chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto prescritte e/o infondate, affermando, in particolare, la correttezza applicativa, da parte dell'Istituto di credito, dei tassi in misura ultralegale siccome convenzionalmente pattuiti, così come della c.m.s. e delle spese fisse di chiusura, nonché la legittimità della capitalizzazione degli interessi siccome operata.

Concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito veniva disposto l'espletamento di CTU contabile affidandosi l'incarico al dott. Marco Callegarini di Treviso, il quale depositava l'elaborato in data 15/2/2013.

Disattesa dall'attore la proposta conciliativa formulata dal G.I., con ordinanza del 17/6/2013 veniva rigettata l'istanza di integrazione della perizia d'ufficio avanzata dalla convenuta all'udienza 16/5/2013 fissandosi l'udienza del 6/11/2014 per precisazione delle conclusioni che, a seguito del mutamento del giudicante veniva differita all'odierna udienza del 28/5/2015, in cui la causa veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

II. La ditta individuale

in persona dell'omonimo titolare, agisce per la ripetizione dell'indebitato dei pagamenti effettuati nel corso di 11 anni sul c/c di cui in premesse dal gennaio 1993 alla chiusura in data 28/10/2004 a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, C.M.S., spese non dovute ed interessi usurari.

La Banca convenuta resiste alle pretese attoree eccependo, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione fatto valere dall'attore e comunque essere intercorsa fra le parti regolare pattuizione del tasso di interesse ultralegale, delle c.m.s. e delle spese fisse di chiusura trimestrale, nonché la legittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi siccome operata dall'Istituto dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 e, quanto all'epoca anteriore, la sussistenza di un uso normativo comunque legittimante l'applicato anatocismo.

Rilevatesi quindi, per il c/c in contestazione, la produzione, da parte della Banca convenuta, di valida pattuizione datata 5/1/1993 - ossia coeva all'accensione del rapporto - avente a oggetto le principali condizioni regolanti il



conto in argomento, anche con riguardo alla c.m.s. ed alle spese di chiusura, e la collocabilità del momento interruttivo della prescrizione in coincidenza con la notifica dell'atto di citazione in data 25/3/2011, il Tribunale, disponeva consulenza tecnica contabile sul seguente quesito:

"In relazione al c/c esaminati gli atti di causa ed acquisita la documentazione utile con il consenso delle parti, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze secondo i seguenti criteri:

1. determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto (calcolato secondo le relative istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota 1166966/2005 della stessa in materia di c.m.s.) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, nel caso di sconfinamento anche complessivo, il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. in sostituzione di tutti gli addebiti che hanno formato la base del calcolo usurario;

2. applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi che precede e quello convenzionalmente pattuito;

3. escluda ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, per tutta la durata del rapporto. Quanto alle modifiche introdotte con la delibera del CICR del 09.2.2000, le stesse (comportando un peggioramento delle condizioni "di diritto" precedentemente applicate) trovano applicazione solo in caso di approvazione specifica del cliente delle nuove pattuizioni (se conformi a quanto previsto dal novellato art. 120, c. 2, D.LGS. 385/1993). In tal caso, da detta approvazione applichi il CTU la periodicità di capitalizzazione degli interessi pattuita, rinviando comunque l'addebito dei precedenti interessi solo al termini del rapporto;

4. determini in tal modo il CTU l'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati dalla banca al rapporto e conseguentemente il saldo finale corretto del conto corrente oggetto d'analisi.

Quanto all'eccezione di prescrizione, svolga il CTU un separato conteggio tenendo conto, all'ultimo punto della prima parte del quesito, dei soli addebiti di cui non sia intervenuto il pagamento, nel periodo antecedente i dieci anni dalla prima interruzione della prescrizione (avvenuta mediante notifica dell'atto di citazione in data 25 marzo 2011), mediante versamento su conto passivo in assenza di affidamento o su conto "scoperto" oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria "al rientro" dall'esposizione).

A tal fine, tenga conto il CTU di quanto previsto dalla Sentenza della Cass. S.U. n. 24418/2010 ed in particolare:

a. individui la natura dei versamenti sulla base del saldo bancario c.d. "disponibile", già depurato di tutti gli interessi passivi per il periodo di illegittimità dell'anatocismo e degli altri addebiti da escludere secondo i criteri di cui alla prima parte del quesito;

b. individui l'affidamento concesso sulla base dei soli contratti prodotti;



c. imputi i “pagamenti” così individuati anzitutto agli interessi addebitati dalla banca sul conto partendo dai più “antichi”, fino alla data del singolo pagamento;

d. in caso di eccedenze dei “pagamenti” rispetto agli addebiti per interessi come sopra individuati, imputi i residui pagamenti eccedenti agli altri addebiti intervenuti sul conto (prelevamenti di capitale ed addebito delle spese e c.m.s.) partendo dai più antichi.

Infine, sottragga il CTU dall'ammontare dei maggiori addebiti asseritamente illegittimi (di cui all'ultimo punto della prima parte del quesito) la parte degli stessi che risulta pagata, e quindi prescritta, sulla base dei criteri che precedono (tenendo quindi conto della sola parte “illegittima” degli interessi che risultano così pagati), rideterminando in tal modo l'ammontare dei maggiori oneri “ripetibili” addebitati dalla banca al rapporto e conseguentemente il “nuovo” saldo finale corretto dei conti”. Il CTU, attraverso un lavoro attento svolto nel contraddittorio delle parti, per quanto attiene ai profili di usurarietà del rapporto, ha per un verso appurato che, se il corrispondente T.E.G. constava non avere mai superato il tasso soglia, aveva per altro verso avuto luogo l'applicazione al correntista d'addebiti a titolo di c.m.s. oltre la soglia di usura non coperta dal c.d. «margine» di interessi che la Banca avrebbe ancora potuto richiedere al cliente, evidenziandosi connotazioni d'usurarietà complessiva del rapporto, desunte in base alle istruzioni di cui alla nota n. 1166966/2005 della Banca d'Italia, per un ammontare complessivo di € 1.041,83; difettando in atti, poi, specifica pattuizione fra le parti in punto capitalizzazione degli interessi in termini di pari periodicità trimestrale, i correlativi addebiti sono stati coerentemente espunti nella rideterminazione del saldo per tutta la durata del rapporto, venendo così ad essere accertato avere la Banca addebitato illegittimamente la somma complessiva di € 23.948,81 che rappresenta la differenza *pro* correntista tra le competenze originarie e quelle corrette (vds. l'importo indicato dal CTU a pag. 25 della perizia).

III. Le eccezioni al riguardo sollevate dalla Banca convenuta risultano infondate. Superata, a seguito dell'esperito tentativo di conciliazione (cfr. verbale d.d. 25/11/2011), la dedotta improcedibilità della domanda, va altresì disattesa la prospettazione della convenuta di potersi fondare normativamente, su base consuetudinaria, l'invalsa prassi di capitalizzazione, nei rapporti tra banca e cliente, degli interessi a carico di quest'ultimo: in proposito, infatti, se la costanza e la generalità della prassi effettivamente instauratasi in tal senso (prassi in concreto ineludibile perché attuata dalle banche mediante clausole uniformi e unilateralmente predisposte) ben possono esser valse a realizzare un uso negoziale, detti caratteri non sono tuttavia sufficienti ad identificare un uso normativo (caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla *opinio iuris ac necessitatis*, intesa come consapevolezza di prestare osservanza ad una norma cogente).



Vertendosi poi nella fattispecie di un rapporto c/c sorto in data anteriore rispetto alla delibera CICR del 7/2/2000, essendo venuto meno il fondamento legislativo dell'art. 7 della delibera in questione - per effetto della declaratoria di illegittimità statuita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 17/10/2000 dell'art. 25 del D.L.vo n. 342/1999, quale norma primaria in attuazione della quale il menzionato art. 7 era stato emanato - stante il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per poter applicare la capitalizzazione periodica degli interessi passivi in contratti stipulati anteriormente è necessaria una nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 della delibera CICR in parola.

In difetto di tale imprescindibile requisito non può che concludersi per la nullità parziale del contratto per cui è causa, limitatamente alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

A tale riguardo è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione, a far data dalle sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999 n. 12507 della sez. I, abbia definitivamente affermato la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. dovendosi ritenere definitivamente acquisito il principio secondo cui la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, in quanto applicativa di un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), laddove l'art. 1283 c.c. esclude l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari.

Ditalché la suddetta nullità non viene ad essere esclusa neppure con l'inserimento successivo della clausola nel contratto in conformità alle N.B.U., poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

In ordine all'eccezione di prescrizione, essa pure è inaccoglibile, perché la Banca convenuta, in virtù del principio generale che regola l'onere della prova (art. 2697 c.c.), era - non solo - tenuta ad eccepire l'intervenuta prescrizione in forma non già generica, bensì in modo specifico (precisando cioè il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria), ma - altresì - a fronte, pure, d'eventuali rimesse da parte del correntista aventi siffatto effetto, la stessa avrebbe dovuto fornirne idonea prova, dato che la prescrizione costituisce un'eccezione e che l'onere dimostrativo in ordine a fatti estintivi del diritto grava esclusivamente sulla parte che proponga l'eccezione relativa.

Ove quindi l'eccezione fosse stata formulata con riguardo, pure, a singole specifiche rimesse extra fido, la Banca avrebbe avuto - in ogni caso - preciso



onere di allegare ed indicare i pagamenti che eventualmente detta finalità ripristinatoria non abbiano rivestito: onere che, nel caso in esame non è stato assolto.

In mancanza d'una specifica e tempestiva indicazione e d'una altrettanto specifica contestazione, da parte della Banca convenuta, di ipotetici singoli atti solutori ovvero di eventuali saldi passivi extra fido da cui far in concreto decorrere – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – il termine di prescrizione decennale ordinario ed, altresì, in assenza di prova in ordine agli stessi, la correlativa eccezione di prescrizione deve essere respinta.

In punto poi di criteri quantitativi adottati dal CTU, a fronte delle condivisibili risultanze cui lo stesso - su basi valutative assolutamente corrette siccome esplicitate in seno all'elaborato - è pervenuto, non può accedersi ai contrapposti rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte convenuta.

In conclusione, la Banca deve essere condannata alla restituzione a favore della parte attrice dell'importo di € 23.948,81 con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura ed importanza della controversia, dell'entità concreta delle attività svolte in rapporto alle questioni oggetto di trattazione e della consistenza dello sviluppo processuale della vicenda, seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai vigenti parametri tariffari, così come sono da porsi a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate, incluso quanto eventualmente anticipato in via provvisoria, mentre, in difetto di prova dell'effettivo pagamento da parte dell'attore di esborsi a titolo di CTP (essendo stata dimessa unicamente una nota informale datata 30/7/2015 con richiesta d'accredito) ne risultano precluse le corrispondenti statuizioni condannatorie a carico della soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- I. condanna la Banca convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di € 23.948,81 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- II. condanna la convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.835,00 per compensi ed € 558,00 per esborsi, oltre a rimborso forf. spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
- III. pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta.

Treviso, 14/10/2015

IL GIUDICE
dott. Gianluigi Zulian

